

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3790

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISURACA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di trasparenza e democraticità dei partiti e movimenti politici, nonché disciplina delle elezioni primarie

Presentata il 28 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La crisi profonda del rapporto tra società e politica e l'antipartitismo diffuso che da decenni percorrono la società italiana (in specie a partire dallo scandalo di tangentopoli e dall'ascesa del « fattore M », magistratura e *media*, secondo la definizione del professor Mauro Calise) — crisi che ormai investe tutte le democrazie moderne in conseguenza delle profonde trasformazioni epocali che stiamo vivendo: i processi di globalizzazione, le nuove tecnologie e l'avvento della « società digitale », i mutamenti geopolitici e i grandi fenomeni migratori — non fanno certamente venire meno l'indispensabilità del ruolo dei partiti nei sistemi liberaldemocratici.

Partito inteso come parte, consapevole della propria parzialità, e come parte tra le

parti, nessuna delle quali esente da limiti e monopolista della verità e della virtù, perché la politica è competizione e conflitto tra proposte politiche diverse, ma a condizione che le parti riconoscano la piena legittimità delle altre proposte in campo, naturalmente tutte parimenti parziali. Altrimenti, con la demonizzazione degli avversari considerati come nemici, non solo si è fuori da una concezione liberaldemocratica ma si corre il rischio del totalitarismo.

Del resto, modelli alternativi e sostitutivi dei partiti non sono emersi o si sono rivelati afflitti dagli stessi fenomeni degenerativi dei partiti tradizionali.

Ma se il ruolo dei partiti rimane essenziale per la democrazia politica, occorre anche dire che i partiti sono chiamati a una

difficilissima sfida di rinnovamento e di rigenerazione per superare le loro evidenti difficoltà nell'assolvere alle loro principali funzioni, quelle del raccordo tra società e istituzioni, della selezione delle classi dirigenti e dell'elaborazione di strategie.

Certamente è del tutto superata l'epoca dei partiti di massa e di integrazione sociale della cosiddetta prima Repubblica (certamente non esente da difetti, basti pensare al lascito del debito pubblico). Ma la lunga e tumultuosa transizione da quella democrazia dei partiti alla democrazia degli elettori e delle *leadership* che caratterizza il nostro tempo, con i mutamenti dei meccanismi partecipativi dei cittadini alla vita politica determinati dalle nuove tecnologie e con la crescente personalizzazione della politica, esigono risposte su diversi piani.

Tra questi vi sono i temi delle riforme istituzionali e della disciplina giuridica dei partiti stessi.

Il rafforzamento del sistema istituzionale è una condizione necessaria (anche se certamente non sufficiente) per la rigenerazione del sistema dei partiti. In particolare, occorre che le riforme istituzionali mirino all'affermazione del principio di responsabilità politica (il grande assente della storia repubblicana) come possibile punto di sintesi e di mediazione alta tra il valore della governabilità e quello della partecipazione. Il principio di responsabilità dei cittadini-elettori che decidono chi deve governare, senza delegare questo potere a opache trattative *post voto*, e di chi, vincendo le elezioni, si aggiudica il diritto-dovere di governare, con la connessa responsabilità di rispondere del proprio operato, senza poter invocare alibi di nessun tipo.

La riforma costituzionale e anche quella elettorale approvate dalle Camere vanno decisamente in questa direzione, rafforzando l'esecutivo e il Primo ministro, nell'ambito di un complessivo rafforzamento della forma di governo parlamentare, come da tempo nelle altre democrazie occidentali. Purtroppo queste riforme hanno dei limiti, a causa della mancata revisione degli articoli della Costituzione riguardanti spe-

cificamente la forma di governo, in particolare per quanto riguarda la disciplina del potere di scioglimento e della sfiducia costruttiva, come nelle maggiori democrazie parlamentari (certamente non vi erano le condizioni politiche per affrontare anche questo tema, ma tale carenza purtroppo peserà).

Esaminando più direttamente il tema dei partiti, occorre innanzitutto chiarire quale debba essere oggi la loro funzione principale.

Il partito deve essere innanzitutto un contenitore per la selezione e per l'investitura del *leader/premier* che si caratterizza soprattutto per il programma di governo e anche per una visione del presente e del futuro del Paese. Un partito che contribuisce all'elaborazione e all'attuazione di quel programma e che, ovviamente, così come ha investito il *leader* può anche revocare quella investitura. Insomma, un *leader* che ha una funzione essenziale di guida ma non è un « uomo solo al comando ».

Con la riforma del bicameralismo e con la nuova legge elettorale i partiti e le forze politiche diventano soggetti decisivi del sistema elettorale e costituzionale. Da qui nasce, in particolare, l'esigenza di proseguire lungo la strada dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione già intrapresa dal Governo Letta cimentandosi nella non facile ma certamente avvincente impresa di coniugare istituti di trasparenza e di garanzia nella vita interna dei partiti con la salvaguardia di una concezione liberale degli stessi.

Se i partiti sono il luogo e il contenitore dove prende forma e si realizza la personalizzazione della *leadership*, occorre porre grande attenzione alla loro disciplina giuridica, soprattutto per quanto riguarda le esigenze di trasparenza della vita interna.

Vi sono tre questioni che, in particolare, richiedono un intervento legislativo: i requisiti minimi di trasparenza al fine dell'ammissione delle liste alle elezioni politiche; l'integrazione del contenuto minimo dello statuto al fine dell'accesso ai benefici previsti dal decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014 (capo I della presente pro-

posta di legge); la disciplina legislativa delle elezioni primarie per le cariche monocratiche esecutive che certamente non possono essere imposte ma che, se vengono scelte dal partito, non possono più essere demandate al « fai da te » (capo II della presente proposta di legge).

Per quanto riguarda i requisiti minimi di trasparenza per presentare una lista alle elezioni politiche è necessaria una premessa.

In base alla Costituzione (articolo 49 « Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ») ai partiti è certamente riconosciuto un ruolo fondamentale, ma è anche vero che essi non hanno il monopolio dell'attività politica: oltre all'articolo 49 c'è anche l'articolo 18 della Costituzione (che al primo comma afferma « I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale ») e anche un'associazione o un comitato di cittadini può presentare una lista alle elezioni.

Questo è indubbio. Ma c'è una questione di fondo su cui occorre porre grande attenzione: che si sia, o ci si definisca, partito, oppure movimento, associazione, comitato o semplice gruppo di cittadini, nel momento in cui si presenta una lista — ci riferiamo alle elezioni del Parlamento — si svolge comunque una funzione pubblicitica e costituzionale: perché si concorre a esprimere la rappresentanza parlamentare, rappresentanza che in caso di vittoria, al primo o al secondo turno, in base all'*Italicum*, raggiunge i 340 seggi, 24 seggi oltre la maggioranza assoluta, e propone il Presidente del Consiglio dei ministri.

Pertanto, prevedere dei requisiti minimi di trasparenza ai fini dell'ammissibilità di una lista è non solo opportuno, ma anche necessario e pienamente legittimo.

Ma richiedere requisiti minimi di trasparenza non vuol dire in alcun modo imporre delle finalità a chi presenta una lista. Per molte legislature è stato presente in Parlamento un partito monarchico, là dove — come è noto — l'articolo 139 della

Costituzione afferma che « La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione »; pertanto quella monarchica è una finalità che non può essere raggiunta neppure con una revisione costituzionale, ma ciò nonostante un partito con tale finalità è stato presente in Parlamento.

Così pure, richiedere requisiti minimi di trasparenza non deve implicare in alcun modo l'imposizione di un determinato modello organizzativo, fatti salvi, ovviamente, i limiti posti dalle norme penali e dalla stessa Costituzione (articolo 18, secondo comma: « Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare » e XII disposizione transitoria che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista).

In che forma richiedere questi requisiti minimi di trasparenza? Riteniamo che occorra la forma impegnativa dello statuto, purché si tratti di requisiti che possano essere verificati in tempi brevissimi, cioè in tempi compatibili con quelli del procedimento elettorale, in modo da non costituire ostacolo alla presentazione di liste da parte di nuove formazioni politiche che si formino anche in occasione di elezioni politiche anticipate. La verifica potrebbe essere svolta — come dispone l'articolo 1 della presente proposta di legge — dalla già esistente Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici anche in 24-48 ore, inserendola nel procedimento elettorale che già oggi prevede la presentazione al Ministero dell'interno del contrassegno, del programma, del nome della persona indicata come « capo della forza politica » e, con l'*Italicum*, anche dello statuto.

L'articolo 1 definisce anche i requisiti minimi di trasparenza che lo statuto deve contenere, pena l'inammissibilità della lista: l'indirizzo della sede legale, il soggetto che ha la rappresentanza legale, la composizione e l'attribuzione degli organi deliberativi ed esecutivi, le modalità di selezione delle candidature, nonché l'organo interno responsabile della gestione economico-fi-

nanziaria e patrimoniale. Nessuna imposizione di finalità o di modelli organizzativi, ma solo elementi essenziali di trasparenza da mettere a conoscenza degli elettori.

Per quanto riguarda la titolarità del contrassegno, appare invece opportuno che la relativa dichiarazione sia resa al di fuori dello statuto, perché, ad esempio, una lista a cui concorrono più soggetti politici potrebbe presentare un contrassegno diverso da quello di ciascuno di tali soggetti.

Per le forze politiche che acquisiscono una rappresentanza parlamentare deve invece scattare un livello maggiore di istituzionalizzazione, con un sistema di regole più pregnante per quanto riguarda gli statuti (ma comunque senza imporre né finalità né modelli organizzativi), subordinando al suo rispetto l'accesso ai benefici previsti dalla stessa normativa vigente (due per mille e detrazioni per le erogazioni liberali) e anche prevedendo sanzioni specifiche per le singole inadempienze.

Al riguardo, l'articolo 2 della proposta di legge modifica e integra l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, in materia di contenuto minimo degli statuti. La lettera *d*) è sostituita prevedendo che lo statuto debba indicare le forme e le modalità di adesione, recesso ed esclusione degli iscritti; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; le modalità di votazione degli iscritti, che ne assicurino personalità e segretezza. La lettera *e*) è sostituita prevedendo che lo statuto debba indicare i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi, compresi quelli di controllo e garanzia. Infine è introdotta la lettera *e-bis*), prevedendo che lo statuto debba anche indicare gli organi collegiali abilitati a stipulare accordi con altri partiti e movimenti politici per la presentazione alle elezioni di liste unitarie di coalizione.

Per quanto riguarda la questione fondamentale della selezione trasparente delle candidature, oltre a quanto previsto dalle

disposizioni riguardanti il contenuto minimo degli statuti, appare opportuno e necessario introdurre una disciplina legislativa delle elezioni primarie, ove il partito o il movimento politico scelga di ricorrere a questo strumento di partecipazione democratica. Infatti, gli esperimenti fin qui messi in atto, se da un lato hanno evidenziato il contributo potenziale delle elezioni primarie alla vita democratica, dall'altro hanno messo in luce i rischi e le controindicazioni che tale sistema può presentare se interamente demandato alla sola autoregolamentazione e allo spontaneismo, fino a trasformarsi in un *boomerang* per chi le effettua.

È opportuno che la disciplina legislativa delle elezioni primarie riguardi le cariche monocratiche esecutive: sindaco, sindaco metropolitano se eletto a suffragio universale diretto, presidente della giunta regionale, ma anche la « persona indicata come capo della forza politica » in base all'*Italicum*, in sostanza il candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, consentendo le elezioni primarie anche per la scelta del *leader/premier* (soprattutto per i partiti il cui statuto preveda tale coincidenza).

È quanto dispone il capo II della presente proposta di legge (articoli da 3 a 17), che fissa con rigore le procedure e i termini ai quali i partiti, i movimenti e le coalizioni devono attenersi qualora intendano fare ricorso alle elezioni primarie.

Le elezioni primarie hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo della carica alla quale si riferiscono. Esse possono essere chiuse se riservate ai soli iscritti ai partiti o movimenti politici o semiaperte se riservate anche ai sostenitori dei medesimi che si iscrivono in un apposito registro entro una data determinata antecedente quella della votazione ovvero aperte se estese anche agli elettori che si iscrivono nel registro dei sostenitori al momento della votazione stessa, in base a quanto previsto dal relativo regolamento. In caso di elezioni primarie di coalizione, esse sono riservate agli iscritti a uno dei partiti o movimenti della coalizione organizzatrice

ovvero anche ai sostenitori che si iscrivono nell'apposito registro di uno dei medesimi partiti o movimenti. È vietato partecipare a elezioni primarie organizzate da due o più partiti o movimenti o coalizioni dei medesimi in relazione alla stessa consultazione elettorale.

Per esercitare il diritto di voto è necessario esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale sulla quale devono essere impressi, a cura della sezione elettorale, il timbro con la dicitura « Elezioni primarie » e l'indicazione della consultazione elettorale alla quale si riferiscono, con la relativa data. Una procedura molto rigorosa indispensabile per assicurare il corretto svolgimento delle elezioni primarie.

L'organo direttivo di ciascun partito o movimento procede, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale competente, alla nomina delle commissioni elettorali, garantendo la rappresentanza di eventuali minoranze, nonché alla definizione del regolamento per le elezioni primarie. Il regolamento disciplina i criteri, le modalità e i tempi per l'iscrizione nel registro dei sostenitori del partito o movimento politico, anche attraverso il sito *internet* istituzionale del partito o movimento.

I regolamenti assicurano altresì il diritto alla consultazione del registro degli iscritti e dei sostenitori, nonché di quello dei vo-

tanti, almeno da parte di tutti i candidati alle elezioni primarie. I medesimi regolamenti, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del partito o movimento politico, prevedono altresì i criteri per l'individuazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti e di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell'accesso ai seggi e delle operazioni di voto. È inoltre prevista la possibilità di ricorso avverso la mancata iscrizione nei registri degli iscritti e dei sostenitori.

Sono poi disciplinati la presentazione delle candidature alle elezioni primarie, le operazioni di voto, la proclamazione dei candidati designati e i relativi ricorsi.

Nel caso di liste unitarie di coalizione o di coalizioni di liste di partiti e movimenti politici per la presentazione di candidati comuni, si prevede che la designazione dei candidati di coalizione possa avvenire attraverso elezioni primarie cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei partiti e movimenti che formano la coalizione.

Infine, si prevede che un partito o movimento politico possa chiedere che le disposizioni del capo II si applichino anche alla procedura di selezione della carica del proprio vertice esecutivo, sia esso denominato segretario, presidente o con ogni altro termine atto a indicare il titolare della carica apicale monocratica a livello nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E
LA DEMOCRATICITÀ DEI PARTITI E MO-
VIMENTI POLITICI

ART. 1.

(Requisiti minimi di trasparenza al fine dell'ammissione delle liste per l'elezione della Camera dei deputati).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al primo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indicando il soggetto che ne ha la titolarità »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il Ministero dell'interno trasmette tempestivamente copia dello statuto, depositata unitamente al contrassegno ai sensi del primo comma, alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, che verifica la sussistenza nello statuto dei seguenti requisiti minimi di trasparenza al fine dell'ammissione delle liste:

a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;

b) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi,

nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;

c) le modalità di selezione delle candidature per l'elezione della Camera dei deputati;

d) l'organo interno responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale.

Nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, i relativi partiti e movimenti devono presentare contestualmente ai loro statuti anche una dichiarazione congiunta nella quale sono indicate le modalità di selezione delle candidature comuni. Il Ministero dell'interno trasmette anche tali dichiarazioni alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici per la relativa verifica.

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici effettua le verifiche previste ai commi ottavo e nono entro 48 ore e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'interno »;

b) all'articolo 16:

1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro i medesimi termini comunica altresì l'esito della verifica di cui all'articolo 14 relativa alla sussistenza dei requisiti minimi di trasparenza nello statuto »;

2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici abbia rilevato che i requisiti minimi di trasparenza presenti nello statuto non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a modificarlo o a integrarlo entro 48 ore dalla notifica dell'avviso »;

3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le op-

posizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero dell'interno a modificare o a integrare i requisiti minimi di trasparenza presenti nello statuto ai sensi dell'articolo 14 »;

4) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che depositi congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 14. In tale ipotesi, ove lo statuto di uno o più partiti o movimenti politici sia stato ritenuto non conforme ai predetti obblighi, gli altri sono tenuti a rendere una comunicazione entro le successive 24 ore al Ministero dell'interno con cui dichiarano che intendono comunque presentare la lista »;

c) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-*bis*) ricusa le liste presentate da partiti o movimenti politici organizzati nel caso in cui i requisiti minimi di trasparenza nello statuto non siano risultati conformi alle disposizioni dell'articolo 14 ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

1. Al comma 2 dell'articolo 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) le forme e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione degli iscritti; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; i diritti e i doveri degli iscritti e i

relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; le modalità di votazione degli iscritti, che ne assicurino personalità e segretezza »;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi, compresi quelli di controllo e garanzia »;

c) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) gli organi collegiali abilitati a stipulare accordi con altri partiti e movimenti politici per la presentazione alle elezioni di liste unitarie di coalizione ».

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ELEZIONI PRIMARIE

ART. 3.

(Elezioni primarie).

1. Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche di sindaco, di sindaco metropolitano, ove ne sia prevista l'elezione a suffragio universale e diretto, di presidente della giunta regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle persone indicate come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i partiti e movimenti politici e le coalizioni tra i medesimi possono svolgere elezioni primarie dirette, organizzate secondo le disposizioni del presente capo.

2. Le elezioni primarie, di cui al comma 1, hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo delle cariche indicate nel medesimo comma o per l'elezione della Camera dei deputati.

3. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Per l'elezione della Camera dei deputati tale periodo è di almeno sessanta giorni.

ART. 4.

(Applicabilità delle disposizioni vigenti).

1. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

ART. 5.

(Forme di elezioni primarie ed elettorato attivo e passivo).

1. Le elezioni primarie possono essere chiuse se riservate ai soli iscritti ai partiti o movimenti politici ovvero semiaperte se riservate anche ai sostenitori dei medesimi che si iscrivono in un apposito registro entro una data determinata antecedente a quella della votazione ovvero aperte se estese anche agli elettori che si iscrivono nel registro dei sostenitori al momento della votazione stessa, in base a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 6.

2. In caso di elezioni primarie di coalizione, esse sono riservate agli iscritti a uno dei partiti o movimenti politici della coalizione organizzatrice ovvero anche ai sostenitori che si iscrivono nell'apposito registro di uno dei medesimi partiti o movimenti.

3. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

4. È vietato partecipare a elezioni primarie organizzate da due o più partiti o movimenti politici o coalizioni dei medesimi in relazione alla stessa consultazione elettorale.

5. Per esercitare il diritto di voto è necessario esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale sulla quale devono essere impressi, a cura della sezione elettorale, il timbro con la dicitura « Elezioni primarie » e l'indicazione della consultazione elettorale alla quale si riferiscono, con la relativa data.

ART. 6.

(Commissioni elettorali).

1. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l'organo direttivo di ciascun partito o movimento politico provvede, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale competente, alla nomina delle commissioni elettorali, garantendo la rappresentanza di eventuali minoranze, nonché alla definizione del regolamento per le elezioni primarie, entro il cinquantaquattresimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni medesime per quanto riguarda le elezioni regionali e comunali ed entro il settantesimo giorno per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati.

ART. 7.

(Regolamenti).

1. I regolamenti di cui all'articolo 6 disciplinano i criteri, le modalità e i tempi per l'iscrizione nel registro dei sostenitori del partito o movimento politico, di cui all'articolo 5, anche attraverso il sito *internet* istituzionale del partito o movimento.

2. I regolamenti assicurano altresì il diritto alla consultazione del registro degli iscritti e dei sostenitori, nonché di quello dei votanti, almeno da parte di tutti i candidati alle elezioni primarie.

3. I medesimi regolamenti, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del partito o movimento politico, prevedono altresì i criteri per l'individuazione delle sedi di seggio

elettorale in base al numero di iscritti e di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell'accesso ai seggi e delle operazioni di voto.

ART. 8.

(Ricorso avverso la mancata iscrizione nei registri degli iscritti e dei sostenitori).

1. Ciascun iscritto e sostenitore può chiedere alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente la verifica della propria effettiva iscrizione negli appositi registri e proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente avverso l'eventuale mancata iscrizione.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso di cui al comma 1 entro due giorni dalla sua presentazione.

3. Il provvedimento dei probiviri è comunicato alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente e al presidente della commissione elettorale di sezione, responsabile dell'esecuzione.

ART. 9.

(Presentazione delle candidature alle elezioni primarie).

1. Ogni cittadino che intenda proporre la propria candidatura alle elezioni primarie presenta richiesta alla commissione elettorale del partito o movimento competente, corredata del certificato di nascita e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, a decorrere dal quarantesimo giorno e fino al trentesimo giorno antecedenti la data fissata per le elezioni primarie.

2. La richiesta di cui al comma 1 è sottoscritta dal candidato e, per adesione, da un numero di iscritti al partito o movimento politico definito dal regolamento di cui all'articolo 6, con sottoscrizioni autentiche.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti o movimenti politici, né sottoscrivere l'adesione alla can-

didatura di più di un candidato per la medesima elezione primaria.

ART. 10.

(Esclusione delle candidature).

1. La commissione elettorale del partito o movimento politico competente accerta la regolarità delle richieste di candidatura ed esclude quelle che non presentino i requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 9.

2. L'eventuale esclusione è comunicata all'interessato entro il secondo giorno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 1.

ART. 11.

(Ricorso avverso l'esclusione della candidatura).

1. Avverso l'esclusione della candidatura ai sensi dell'articolo 10 l'interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comunicazione alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro quattro giorni dalla sua presentazione, comunicando la decisione assunta alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente, responsabile della esecuzione.

ART. 12.

(Operazioni di voto).

1. Il voto è libero e segreto.

2. I regolamenti di cui all'articolo 6 determinano i criteri e le modalità per la fissazione delle giornate di votazione, per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

ART. 13.

(Chiusura delle operazioni di voto).

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle

schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

ART. 14.

(Proclamazione dei candidati designati).

1. La commissione elettorale del partito o movimento politico competente verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni elettorali e proclama il soggetto designato alla candidatura. Copia del relativo verbale è depositata presso l'ufficio elettorale competente, unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

2. I regolamenti di cui all'articolo 6 determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

ART. 15.

(Ricorso avverso la proclamazione dei designati).

1. Avverso la proclamazione dei designati o in caso di irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi soggetto avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei probiviri, che decide nei successivi due giorni, fatta salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in merito a fattispecie che integrino ipotesi di reato.

ART. 16.

(Elezioni primarie di coalizione).

1. In caso di liste unitarie di coalizione o di coalizioni di liste di partiti e movimenti politici per la presentazione di candidati comuni, la designazione dei candidati di coalizione può avvenire attraverso elezioni primarie cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei partiti e movimenti che formano la coalizione.

2. Nel caso di cui al comma 1, ciascun partito o movimento politico aderente alla lista unitaria o alla coalizione di liste par-

tecipa alla nomina della commissione elettorale del partito o movimento politico per lo svolgimento delle elezioni primarie.

3. Alle elezioni primarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili. Gli organi dei partiti o movimenti politici che formano la lista unitaria o la coalizione di liste, individuati in base alle disposizioni dei rispettivi statuti, definiscono le disposizioni regolamentari comuni per lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al citato comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di elezioni primarie, ove disciplinate dai rispettivi statuti.

ART. 17.

(Elezioni primarie per la selezione del vertice esecutivo di un partito o movimento politico).

1. Le disposizioni del presente capo possono applicarsi anche alla procedura di selezione della carica del vertice esecutivo, sia esso denominato segretario, presidente o con un altro termine atto a indicare il titolare della carica apicale monocratica a livello nazionale, dei partiti o movimenti politici.

